

Numero: 218/AV4

Data: 12/05/2014

Pag.

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 4 N. 218/AV4 DEL 12/05/2014

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE, PER ATTIVIZI

TIROCINIO: STIPULA

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 4

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA-

- 1. di accogliere la proposta di convenzione per lo avolgimento di tirocinio per gli studenti dell'Università degli Studi di PERUGIA, DIPARTIMENTO di CHIMICA, BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di stipulare, ai sensi della normativa di riferimento, apposita convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento per studenti del DIPARTIMENTO di CHIMICA, BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE dell'Università degli Studi di PERUGIA;
- 3. di dare atto che la presente convenzione ha validità triennale e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti:
- 4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Area Vasta;
- 5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regione Marche n. 36 dell'11/11/2013;
- 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore dell'Area Vasta n. 4 Dr. Carelli Alberto

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: BC50A4592D8041B6368530D1377AAAD2ECFBD325
(Rif. documento cartaceo EB85468738C80AE7B413D41808FD4C54FDF9E746, 4 03 11A4FORM D L)
Nessun impegno di spesa



Numero: 218/AV4

Data: 12/05/2014

Pag.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997, all'art. 18, comma 1, lettera a), recante disposizioni in materia di "promozione dell'attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico" ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998 avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento;
- D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d) recante "previste tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento" di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998;
- D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), recante nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5 "attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del perzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni";
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2005 su tirocini formativi e di orientamento;
- Determina Direttore Generale ASUR Marche n. 124 del 06 febbraio 2009 avente ad oggetto "Delega ai Direttori di Zona ai sensi (della D.G.R.M. n. 666 del 20 maggio 2008;
- Nota Direttore Generale ASUR Marche prot. n. 19862 del 17 novembre 2011 avente ad oggetto "Deleghe ex determina n. 124/DG del 06 febbraio 2009 e nota 17592 e 17602 del 07 agosto 2009;
- Determina Direttore Area Vasta n. 4 n. 575 del 09 agosto 2012 su "Approvazione regolamento tirocini".

Con nota prot. 26 del 24/01/2014 la Direzione del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Università di Perugia ha inoltrato formale richiesta diretta all'attivazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento per gli studenti del proprio Dipartimento e con successiva email del 07/02/2014 è stato anche inoltrato apposito schema di convenzione per l'adozione e conseguente stipula.

Connota del 4.3.2014 prot. n. 102/DID il succitato Dipartimento ha inviato copia della convenzione in questione debitamente firmata e sottoscritta.



Numero: 218/AV4 Pag.

Data: 12/05/2014

Tenuto conto dei prescritti riferimenti normativi si ritiene di poter accogliere e procedere alla stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocinio di durata triennale come da documento allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto sopra, si propone al Direttore dell'Area Vasta n. 4:

- 1. di accogliere la proposta di convenzione per lo svolgimento di tirocinio per gli studenti dell'Università degli Studi di PERUGIA, DIPARTIMENTO di CHIMICA, BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di stipulare, ai sensi della normativa di riferimento, apposita convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento per studenti del DIPARTIMENTO di CHIMICA, BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE dell'Università degli Studi di PERUGIA;
- 3. di dare atto che la presente convenzione ha validità triennale e potra essere rinnovata previo accordo tra le parti;
- 4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun-onere di spesa a carico di questa Area Vasta;
- 5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regione Marche n. 36 dell'11/11/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacate a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente Dr.ssa Stefania Mancinelli

Il Funzionario Istruttore Sig.ra Passamonti Olimpia

- ALLEGATI -

In formato cartaceo:

1 (Schema di convenzione per tirocini)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

Il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Direttore, Prof. Francesco Tarantellionato a Porto San Giorgio (AP) il. A. A. A. G., domiciliato ai fini della carica in via Elce di Sotto, 8 c/o Dipartimento di Chimica, nel seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

4501	NH-AREA	VASTA 4, c	on sede	legale in	VIA	ZEPRIJU	518	ti	RNO	
nel	prosieguo	denominata	"Azien	da ospita	ante",	C.F.P.IVA	102.1	158	6042	4
rapp	resentata da	al 🚉 🕻 🖂	KELLI	ALBER	10,	in qualità di_	1. Rei	TORE	AREAV	, de
nato						domiciliato	per	la	carica	ir
TU	KERMIN	/ presso la	stessa se	de, via 🔣	INCI	(Z/D)	,			

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dei corsi di studio dell' Ateneo in trocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

Art. 2

(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma l'lettera d) della legge n. 196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante/in base alla presente Convenzione, il Dipartimento di afferenza del tirocinante cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 3

(Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, il Dipartimento di afferenza del tirocinante nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto fornativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività

(Natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di tre anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Art. 7 (Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 (Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia, 0 4 MAR 2014

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie

Il Direttore

(Prof. Francesco Tarantelli)

Azienda/Ente espitante/ Il legale rappresentante

IL DIRETTORE
Dott Alberto CARELLI



Numero	218/AV4
Data	12/05/2014

DETERMINA N. 218/AV4 DEL 12/05/2014

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE, PER ATTIVITA' DI TIROCINIO: STIPULA

PUBBLICAZIONE:				
dal	12/05/2014	al	26/05/2014	
		_		
ESECUTIVITA':				N W
	ermina è stata dichia		tamente esecutiva	il \$2/05/2014
- La Dete	ermina è esecutiva i	il	(dopo it	10° giorno della pubblicazione)
Determina pubblicata	a sulla Extranet	SI 🗶 NO 🗌		
Certificato di pubbl	licazione			
Si attesta che del pre per quindici giorni co	esente atto è stata d nsecutivi.	disposta la pub	blicazione all'Albo I	Pretorio in data odierna,
		((//s)	IL FUNZIONA	ARIO INCARICATO
12/05/2014			Stef	ania Pazzi
Collegio Sindacale: ir Atto soggetto al contri Inviato con nota	rollo della Regione:	SI NO del	X	